

ALLEGATO  
RACC. N.ro

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"C.A.S.T. ASSISI ETS"**

**Articolo 1 - Costituzione**

È costituita l'Associazione denominata "C.A.S.T. ASSISI - Ente Terzo Settore", in breve denominabile anche come "C.A.S.T. - ETS".

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'associazione manterrà la denominazione "C.A.S.T. ASSISI - ONLUS" aggiungendo solamente l'acronimo "ETS" e godrà del trattamento previsto dal Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017 sulla base delle relative norme transitorie, salvo quanto previsto all'ultimo comma del successivo articolo 24.

**Articolo 2 - Sede**

L'Associazione ha sede legale in Assisi (PG), Frazione Santa Maria degli Angeli, Via Raffaello Big Center interno 7. L'Associazione può costituire sedi amministrative ed uffici in Italia e all'estero.

**Articolo 3 - Finalità**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ogni provento sarà destinato per gli scopi istituzionali. L'Associazione non può associarsi ad enti con finalità di lucro.

**FINALITÀ GENERALI**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, aventi ad oggetto: interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, e prestazioni socio-sanitarie. L'Associazione ha dunque lo scopo di promuovere e prestare in ogni forma possibile e lecita l'aiuto materiale e morale che, fondato sul principio della solidarietà umana, sia idoneo a liberare qualsiasi individuo, in particolare i tossicodipendenti, dallo stato di indigenza psichica, psichiatrica e fisica.

**FINALITÀ SPECIFICHE**

- a) L'Associazione svolge attività di assistenza sociale e socio-sanitaria.
- b) L'Associazione promuove e organizza, ogni tipo di attività che persone singole o in qualsiasi forma organizzate vogliano espletare al suddetto fine e, perciò, anche mediante incontri, dibattiti, convegni, esposizioni e in generale qualsiasi manifestazione che, anche con pubblicazioni e diffusioni a mezzo stampa e radio televisione, social network e piattaforme web, siano atte - oltre che al conseguimento delle finalità proprie dell'associazione - anche a sensibilizzare la società civile alle necessità degli indigenti.


L'Associazione può anche esercitare attività diverse da quelle in precedenza indicate, in via secondaria o non prevalente, strumentali rispetto alle finalità di interesse generale di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017, secondo i criteri e limiti identificati dal Consiglio Nazionale, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

L'Associazione può anche esercitare, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017, attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**Articolo 4 - Associati**

Il Consiglio può ammettere come associati coloro che persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti dichiarano di impegnarsi a:

- a) condividere gli scopi e le finalità dell'associazione;



- b) partecipare alle Assemblee;
- c) versare la quota associativa ove prevista nella misura deliberata annualmente dal consiglio direttivo.

In ogni caso l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Non possono partecipare all'associazione soggetti giuridici aventi scopo di lucro.

Il consiglio direttivo, per particolari meriti dimostrati nel settore in cui opera l'associazione, può nominare come associati onorari persone fisiche o giuridiche, sia di cittadinanza italiana che straniera.

#### **Articolo 5 - Osservanza delle norme**

Gli associati, oltre all'assunzione degli impegni di cui al superiore articolo 4, sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, delle delibere assembleari e degli obblighi che ne derivano.

#### **Articolo 6 - Diritti degli associati**

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto nella assemblea, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Tale diritto potrà essere esercitato a semplice richiesta da farsi per iscritto con almeno 15 giorni di preavviso, presso la sede dell'Associazione.

#### **Articolo 7 - Ammissione ad associato**

L'ammissione ad associato dovrà essere richiesta dall'interessato mediante apposita domanda scritta, rivolta all'Associazione, contenente l'accettazione del presente Statuto e in particolare l'assunzione degli impegni previsti agli articoli 4 e 5.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. In caso la domanda venga respinta, il Consiglio ne dà comunicazione scritta all'interessato entro trenta giorni. Contro la delibera consiliare, l'interessato potrà proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, all'Assemblea degli Associati, che deciderà inappellabilmente.

#### **Articolo 8 - Decadenza**

L'appartenenza all'Associazione può cessare per:

- a) decesso;
- b) recesso volontario, da comunicare al Consiglio;
- c) revoca per comportamento dell'associato che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- d) revoca per inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente Statuto, con particolare riguardo ai requisiti previsti dagli articoli 4 e 5.

La decadenza della qualità di associato viene pronunciata dal Consiglio; contro di essa, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli Associati.

In caso di recesso volontario, qualora presentato oltre il 30 ottobre, produrrà effetti solamente al termine dell'anno solare successivo e dunque l'associato per tutto l'esercizio successivo sarà tenuto al pagamento del contributo e all'osservanza delle norme del presente statuto.

#### **Articolo 9 - Patrimonio e Proventi dell'Associazione**

Le entrate e i proventi dell'Associazione sono costituiti:

- a) dai proventi dell'attività socio-sanitaria;
- b) dal fondo patrimoniale di dotazione indisponibile;
- c) dai contributi degli associati;
- d) dai contributi volontari da chiunque corrisposti;
- e) dai lasciti, donazioni, sovvenzioni, e proventi vari, assegnati all'Associazione da Enti

pubblici o privati, da persone e da contributi pubblici;

f) dai proventi delle attività secondarie nel rispetto della normativa vigente.

Il patrimonio dell'Associazione, comunque formatosi, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione anche in caso di recesso o di altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Articolo 10 - Anno finanziario e bilancio di esercizio**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima dell'Assemblea ordinaria, a disposizione dei Soci.

L'Associazione deve redigere annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, eventualmente svolte, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **Articolo 11 - Bilancio sociale**

Nei casi previsti dall'articolo 14 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Nei casi previsti dall'articolo 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

#### **Articolo 12 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.



#### **Articolo 13 - Assemblea degli Associati**

L'Assemblea degli associati è costituita dagli associati in regola con l'eventuale versamento della quota associativa e gli adempimenti rispetto agli obblighi di cui ai superiori articoli 4 e 5, lacritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali. Elege i componenti del Consiglio Direttivo tra gli associati dell'Associazione e ne determina il numero;
- c) decide sui ricorsi in merito all'ammissione e alla decadenza degli associati;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) nomina o revoca i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e fissa il relativo eventuale compenso per l'intera durata dell'incarico all'atto della nomina.



L'Assemblea ordinaria deve essere convocata e riunirsi almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e su qualsiasi altro grave argomento, qualora il Consiglio ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria deve essere convocata dal Presidente mediante avviso scritto inviato per raccomandata AR o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso dovrà essere inviato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nel caso in cui lo deliberi il Consiglio o lo richiedano gli associati con i quorum in precedenza indicati, il Presidente è obbligato ad effettuare la convocazione e, qualora non rispettasse tale dovere, ad esso può surrogarsi qualsiasi membro del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 14 - Deliberazioni dell'Assemblea degli associati**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e viene assunta a maggioranza dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati, anche in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il patrimonio deve essere devoluto ad Enti del terzo settore aventi attività affini a quelle della disciolta Associazione, previo parere dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D.Lgs numero 117 del 3 luglio 2017.

I Soci possono essere rappresentati nell'Assemblea da altro associato, con delega scritta, ma ogni associato non può essere portatore di un numero di deleghe superiore a due.

#### **Articolo 15 - Consiglio Direttivo**

L'amministrazione spetta al Consiglio Direttivo.

Esso è composto da un minimo di due ad un massimo di sette consiglieri effettivi.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente, il Vice Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Il consiglio direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la comunicazione potrà essere fatta tramite invio di telegramma, telefax o fax inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Al Consiglio Direttivo sono demandati i seguenti compiti:

- a) eleggere fra i consiglieri effettivi il Presidente e il vice-Presidente;
- b) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) approvare e verificare le singole iniziative e progetti;
- d) fissare la data e il luogo di convocazione delle Assemblee e stabilirne l'ordine del giorno;
- e) provvedere all'amministrazione del patrimonio;
- f) deliberare sulla ammissione e sulla decadenza degli associati;
- g) predisporre la relazione annuale, il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il programma dell'attività da sottoporre all'Assemblea;
- h) definire le modalità organizzative dell'Associazione.

E' possibile conferire a singoli membri del Consiglio deleghe specifiche per la gestione delle aree di attività dell'Associazione.

#### **Articolo 16 - Maggioranza**

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo decadono in caso di dimissioni e decadono altresì quelli con diritto al voto se non sono presenti, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni del Consiglio nell'arco del loro mandato.

#### **Articolo 17 - Presidente e Vice-Presidente**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. Rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli associati e con altri soggetti, e rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed anche in giudizio, presiede e convoca il Consiglio Direttivo di propria iniziativa. Convoca inoltre e presiede le Assemblee degli associati. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue competenze sono attribuite al Vice-Presidente.

Compie tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei provvedimenti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente esercita in via di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, convocandolo per riferire le decisioni assunte. Il Presidente e il Vice-Presidente durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non risultanti dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando questo sarà istituito, a meno che si provi che i terzi ne fossero a conoscenza.

#### **Articolo 18 - Libri sociali obbligatori**

Ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. numero 117/2017 l'Associazione tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'esercizio dei diritti associativi è subordinato all'iscrizione nel libro degli associati.

Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti devono essere trascritte entro trenta giorni nei libri di cui alle superiori lettere b) e c).

#### **Articolo 19 - Organo di controllo e revisione legale dei conti - Collegio dei Revisori**



L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 30 comma 2 del D.Lgs. numero 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



#### **Articolo 20 - Gratuità delle cariche sociali**

Tutte le cariche dell'Associazione sono svolte gratuitamente, salvo rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico. Può essere previsto un compenso all'atto della nomina per i membri dell'Organo di controllo come in precedenza specificato. Eventuali compensi ai membri del Consiglio Direttivo o ad altri Soci per incarichi speciali saranno definiti dall'Assemblea degli Associati.

#### **Articolo 21 - Utili e avanzi di gestione**

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o di altri enti del terzo settore che per legge, statuto facciano parte della medesima struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 22 - Estinzione o Scioglimento**

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del terzo settore senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito e nominato dall'assemblea degli associati, e in armonia con quanto previsto al superiore articolo 14 e con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97 e dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 23 - Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### **Articolo 24 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile, nel D. Lgs. 117/2017 e nella normativa in materia di Enti del Terzo Settore.

In caso di incompatibilità tra quanto previsto nel presente statuto e quanto disposto dal Decreto Legislativo 117/2017, prevale quest'ultimo.

Fino alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del Cts (periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10 e comunque non prima dell'inizio del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione rimarrà assoggettata alla normativa in materia di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

